



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 9/14

Dec. n. 42/14

Il giorno 5 dicembre 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo presentato sul campo di gara dal signor **CAMPORESE Roberto**, nato a Padova il 26.1.1961 e residente in Campodarsego (PD), alla via Pietro D'Arano n.38, tesserato 2014 con il M.C. "GAERNE" con tessera n.14056013, in qualità di genitore del pilota minorenni L. C.,

avverso «la mancanza di sicurezza del percorso di gara» nell'ambito della manifestazione denominata "Campionato Top Rider Motocross Triveneto" svoltosi a Mantova il 2 marzo 2014, n. RGV01.

In particolare, secondo il reclamante, il taglio di percorso effettuato durante la gara dal di lui figlio L., pilota contrassegnato col n. 84, non era stato adeguatamente segnalato in pista, tanto da provocare la caduta del predetto pilota in una pozza d'acqua profonda 1,50 metri. Tale incresciosa situazione, sempre a dire del reclamante, si era creata poiché la pista di Mantova, a causa del tempo e della modifica del percorso era stata resa priva dei requisiti di sicurezza ed estremamente pericolosa, tanto che la predetta caduta avrebbe potuto provocare la «*morte per annegamento*» del figlio.

Il Commissario Delegato Colla, investito del reclamo, tuttavia, riteneva di non poterlo decidere sul campo di gara, poiché esso non rientrava tra le specie previste dal R.M.M.. Di conseguenza, trasmetteva i relativi atti alla C.S.N. ai sensi dell'art. 84.3 del predetto R.M.M..

Il G.U.F., letto il reclamo ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il reclamo, nei termini prospettati dal signor Roberto CAMPORESE, nella spiegata qualità, è inammissibile.

Invero, le circostanze rappresentate dal reclamante sono state oggetto di una dovuta istruttoria, compiuta anche attraverso il parere reso dalla Commissione Sportiva Nazionale, che, nel caso che occupa, ai sensi della norma citata in premessa, ha inviato gli atti *de quibus* a codesto Giudice Unico, unitamente al proprio parere consultivo, con il quale la predetta C.S.N. ha, innanzitutto, evidenziato che il reclamo stesso non rientra tra quelli previsti dall'art. 80.1 R.M.M.. Difatti, le lettere a), b) e c) della norma citata prevedono ipotesi tipiche di reclamo e null'altro è regolamentato in ordine alle questioni di sicurezza del tracciato di una manifestazione motociclistica, ove l'unico Ufficiale responsabile a tanto preposto è il Direttore di gara, ai sensi dell'art. 59.3, commi b) e j) R.M.M..

Tra l'altro, va rilevato che, come si evince dal rapporto del C.D. Colla, acquisito agli atti, tale interpretazione normativa era stata prospettata al

reclamante Roberto CAMPORESE nel momento in cui questi aveva manifestato la volontà di proporre reclamo e che, nonostante ciò, il CAMPORESE medesimo, in quella sede, aveva, comunque, preteso di inoltrarlo, in qualità di tesserato F.M.I..


Inoltre, va, altresì, sottolineato che da quanto documentato dal Direttore di Gara, nonché dal materiale fotografico trasmesso a questo Giudice dalla C.S.N., si evince che nella zona del tracciato ove si è verificata la caduta del pilota n. 84, figlio del reclamante, era stata applicata, comunque, una protezione.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli atti, letto il parere della C.S.N., unitamente alla documentazione acquisita in sede istruttoria,

- **DICHIARA INAMMISSIBILE** il reclamo proposto da CAMPORESE Roberto;
- **DISPONE** ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G., che la **tassa federale all'uopo versata sia incamerata dalla F.M.I.**

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Camporese Roberto;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;

- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co. Re. Veneto;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.